

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 29 aprile 2022

**D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6307
2014IT16RFOP012 - Criteri applicativi della misura investimenti
per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo
produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Asse III
Azione III.3.C.1.1 e aggiornamento del prospetto di raccordo
2021-2023 di Finlombarda s.p.a.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di cui alla d.g.r. 6 marzo 2015, n. X/3251 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11 settem-

bre 2020 e successive d.g.r. di presa d'atto X/6983/2017, XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», in attuazione del quale è compresa l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. X/4085 del 25 settembre 2015 di modifica della d.g.r. n. X/3252 del 06 marzo 2015 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;
- con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016 (e s.m.i.) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Vista la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari, compreso il settore agroalimentare. Tali effetti, considerati nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell'economia in tutti gli Stati membri;
- il rincaro dei prezzi internazionali dell'energia, aggravato dalla guerra in Ucraina, ha determinato un sensibile incremento della spesa complessiva dell'elettricità per il settore manifatturiero;
- è il prezzo internazionale del gas naturale a trascinare gli oneri di riscaldamento e quelli per i consumi elettrici, attraverso il suo impiego quale combustibile da produzione

elettrica e le possibili ulteriori sanzioni a carico della Russia aggravano lo scenario futuro;

- l'aumento dei costi dell'energia sulle imprese artigiane del manifatturiero indebolisce il comparto e non consente alle imprese di recuperare i livelli precrisi con la difficoltà di dover limitare la produzione a causa degli eccessivi costi energetici;
- è interesse di Regione Lombardia supportare tali imprese per garantire il rilancio della competitività delle PMI lombarde mediante interventi di sostegno all'efficienza energetica;

Valutato, pertanto di attivare una misura finalizzata a favorire l'efficiamento energetico delle imprese artigiane del manifatturiero al fine di ridurre il consumo di energia e, pertanto, risparmiare i relativi costi migliorando, al contempo, l'impronta ecologica delle imprese;

Ritenuto opportuno valutare i risultati di efficientamento energetico conseguiti da ogni impresa attraverso la relazione di un tecnico che dettagli gli investimenti da realizzare e quantifichi anche ai fini istruttori il risparmio energetico conseguibile con l'investimento;

Dato atto che:

- sul POR FESR 2014-2020 si sono resi disponibili euro 14.500.000,00 che sono allocati su capitoli afferenti a una missione e un programma diverso dalla missione 14 programma 1;
- in base alle norme sull'armonizzazione dei bilanci è possibile spostare risorse tra missioni e programmi differenti solo con disposizione normativa;
- il periodo di utilizzo dei fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020 volge al termine e al fine di garantire la certificazione della spesa è opportuno che la rendicontazione dei beneficiari pervenga agli uffici regionali entro aprile 2023;

Considerato che sui rientri del FESR Miur sono disponibili 14.500.000,00 euro come da comunicazione PEC di Finlombarda all'Autorità di Gestione, che possono essere utilizzati fino all'approvazione della Legge di Assestamento al Bilancio 2022-2024, al fine di garantire copertura finanziaria alla misura oggetto della presente Deliberazione in attesa della corretta allocazione delle risorse FESR 2014-2020 in coerenza con la missione, il programma e il piano dei conti;

Dato atto che l'utilizzo delle risorse del Fondo Miur FESR è stato concordato con l'Autorità di Gestione come da comunicazione PEC del 14 febbraio 2022 protocollo R1.2022.0008952 e che con comunicazione protocollo O1.2022.0010332 parere è stata richiesta alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza la variazione di bilancio ex art. 1, comma 4 lettera e) l.r. 19 dicembre 2012, n. 19, in relazione alle risorse del Fondo Miur FESR;

Richiamata la d.g.r. «Variazioni al bilancio di previsione 2022 - 2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 16° provvedimento - (atto da trasmettere al consiglio regionale)», approvata in data odierna, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a stanziare sulla missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - Programma 1 «PMI, Industria e Artigianato» la somma di euro 14.500.000,00 in entrata e spesa sui capitoli di seguito indicati:

- Entrata - 4.0500.03.15326 «Recupero risorse MIUR - FESR 2007-2013 da Società controllate»;
- Spesa - 14.01.203.15327 «Utilizzo risorse recuperate MIUR - FESR 2007-2013 - Progetti di ricerca e innovazione a favore PMI»;

Dato atto che:

- sul bilancio regionale 2022-2024, sull'esercizio finanziario 2022 sono disponibili 7.826.809,93 sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- con successivi provvedimenti di Giunta si procederà ad aggiornare la dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione con le economie residue sull'attuale programma FESR 2014-2020 che saranno allocate sulla missione 14, programma 1 a seguito dell'approvazione della legge di Assestamento di bilancio 2022-2024;

Ritenuto di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 22.326.809,93 e che la copertura finanziaria è assicurata per euro:

- 14.500.000,00 sui rientri del Fondo Miur FESR di cui alla comunicazione PEC di Finlombarda all'Autorità di Gestione del 01 aprile 2022, al protocollo regionale n. R1.2022.0007611, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15327 che presenta la necessaria disponibilità di competenza sull'e-

esercizio finanziario 2023;

- 7.826.809,93 sul bilancio regionale 2022-2024, sull'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
- l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:
 - il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
 - l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Richiamata la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 «Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006» ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all'allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di strutturazione, gestione ed erogazione di iniziative e interventi finanziari ivi inclusi i contributi a fondo perduto, con risorse proprie, regionali, nazionali e comunitarie, i cui beneficiari siano imprese o professionisti lombardi o altri attori del sistema economico;

Richiamata la d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazione degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021» che approva il Prospetto di raccordo 2022-2024 di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che l'attività «Bando a sostegno degli investimenti per le imprese artigiane - anno 2022» è già inclusa all'interno del Prospetto di raccordo 2022-2024 di Finlombarda s.p.a.;

Considerato che rispetto al bando 2021 a sostegno degli investimenti delle imprese artigiane la misura di cui al presente provvedimento introduce degli elementi non prevedibili rispetto all'ammontare della dotazione finanziaria che risulta più alta di quella inizialmente prevista, portando il numero delle domande attese a circa 1000, con la necessità di aggiornare gli importi di assistenza tecnica per la gestione della misura, da affidare a Finlombarda s.p.a., inseriti nella richiamata d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica quali supporto nella strutturazione della misura e nell'implementazione del sistema informativo, istruttorie formali e tecniche di oltre 1000 domande di contributo, da realizzare entro un periodo di tempo breve, e relative istruttorie delle rendicontazioni ha stimato un costo complessivo nel triennio 2022-2024 di € 792.057,64, IVA inclusa, di cui per costi interni € 679.597,64 e per costi esterni € 78.758,28, così ripartiti nel triennio:

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 29 aprile 2022

Annualità	2022	2023	2024
Costi Interni	352.109,23	311.780,13	14.708,28
Costi Esterni	64.050,00	49.410,00	-
Costi Totali	416.159,23	361.190,13	14.708,28

Visti:

- l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» che prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» all'art. 10 «Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici», prevede che «per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», e apporta specifici chiarimenti sulla valutazione di congruità di cui all'art. 192, c. 2 del d.lgs. 50/2016

Considerati:

- la necessità di attivare subito la misura oggetto del presente provvedimento sia per rispondere all'urgenza dettata dall'aumento dei costi dell'energia, sia per consentire la spesa delle risorse del FESR 2014-2020 che si sono rese disponibili;
- la rapidità di attivare l'assistenza tecnica di Finlombarda s.p.a. che contribuisce anche alla definizione della misura con la flessibilità della società in house, assicurando una continuità di lavoro anche nei giorni festivi;

Visto l'art. 6 della Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sopra richiamata che prevede che per ciascun incarico la quota figurativa del contributo di funzionamento comprenda i costi del personale direttamente impiegato nella commessa, del personale di staff e i costi generali della Società e venga determinata parametricamente applicando al valore complessivo del contributo di funzionamento la percentuale risultante dal rapporto tra le giornate uomo del personale direttamente impegnato nell'incarico e le giornate uomo impegnate nel complessivo Programma delle attività al netto delle giornate uomo per attività non retribuite dal contributo di funzionamento;

Richiamato il decreto del Segretario generale «Costituzione del Gruppo di Lavoro Programma Regionale di Sviluppo XI legislatura» 17 luglio 2018, n. 10393 che ha tra i suoi compiti quello di valutare e validare le variazioni agli affidamenti di incarichi al SIREG compresi nei rispettivi Programmi annuali delle attività;

Dato atto che:

- il Gruppo di Lavoro PRS, in risposta alla richiesta della Direzione Generale Sviluppo Economico del 15 aprile 2022, ha esaminato la proposta di integrazione del piano delle attività di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 con l'attività di assistenza tecnica per la misura «INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022: LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE - ASSE III AZIONE III.3.C.1.1», come riportata all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che, in esito all'istruttoria condotta, ha espresso parere positivo mediante procedura scritta in data 22 aprile 2022;
- i costi interni di assistenza tecnica per la misura oggetto del presente provvedimento sono coperti dal contributo di funzionamento:

Annualità	2022	2023	2024
Costi Interni	352.109,23	311.780,13	14.708,28

- i costi esterni sono a valere sul capitolo 14.01.103.8633 secondo le annualità riportate di seguito:

Annualità	2022	2023	2024
Costi Esterni	64.050,00	49.410,00	-

Visto l'Allegato B, «Aggiornamento Prospetto di raccordo - Finlombarda s.p.a.» che aggiorna il programma di attività e il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda s.p.a. di cui alla richiamata d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800;

Ritenuto pertanto:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione del bando e dell'implementazione del sistema informativo, istruttoria formale e tecnica delle domande presentate e verifica delle rendicontazioni e relativa istruttoria tecnica;
- di approvare l'aggiornamento del Prospetto di raccordo delle attività 2022-2024 di Finlombarda s.p.a. con l'aggiornamento dell'attività di assistenza tecnica «Bando a sostegno degli investimenti per le imprese artigiane - anno 2022», per un costo complessivo di € 792.057,64 IVA inclusa, ripartiti tra costi interni ed esterni nel triennio 2022-2024 come di seguito indicato:

Annualità	2022	2023	2024
Costi Interni	352.109,23	311.780,13	14.708,28
Costi Esterni	64.050,00	49.410,00	-
Costi Totali	416.159,23	361.190,13	14.708,28

- di demandare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa poi modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 che ha innalzato a 1.800.000 euro per impresa e s.m.i., salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione europea con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione europea con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione europea ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Vista la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione europea ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12, modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese e aggiungendo, tra l'altro, la sezione 3.13 con scadenza al 31 dicembre 2022 finalizzata a sostenere a investimenti per una ripresa sostenibile con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente, del settore dell'energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi europei e nazionali in tali settori;

Visto il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione europea con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Verificato che:

- l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis d.l. 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;
- non è stata invece recepita nel diritto interno la misura 3.13 che, ai fini dell'efficacia nel diritto interno non è direttamente applicabile e richiede che il Governo italiano proceda a adottare una base giuridica statale e successivamente notificarla in SANI e attendere la Decisione della Commissione;

Vista la Comunicazione (2022) 131 del 24 marzo 2022 con cui la Commissione europea ha approvato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che prevede nella sezione 2.1 aiuti;

Stabilito, pertanto, che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi:

- entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. «Sostegni ter») entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE)

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 29 aprile 2022

n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 2.1. del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2022) 131 del 24 marzo 2022, alle condizioni e con le esclusioni ivi previste;
- previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 3.13 del «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19» approvato dalla Commissione europea con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» i contributi:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi e nei limiti della spesa sostenuta;
- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti nella sezione 3.1 comporti il superamento dei massimali richiamati limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i., in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dall'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i.;

Dato atto che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013 e, pertanto:

- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

Stabilito che l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e della sezione 3.13 del «Quadro

Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19», è demandata al provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico, in coerenza con le condizioni e i limiti previsti dagli specifici regimi;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss. per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19», e artt. 8 e ss. per gli eventuali aiuti concessi in Regime De Minimis;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 per gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19»;
- effettuare, nel caso di concessioni successive al termine di validità del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19», l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e nel caso di notifica statale o regionale effettuare l'istruttoria nel «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione dei contributi nel «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19», che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i. e, in caso di successivo inquadramento nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che non superino il massimale previsto nella sezione 2.1;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» nella seduta del 12 aprile 2022;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di assistenza tecnica della misura di cui all'Allegato A e del relativo bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione alle verifiche propedeutiche agli adempimenti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 22 aprile 2022;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 con nota protocollo R1.2022.0009105 del 21 aprile 2022;

Atteso che l'iniziativa è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in un incontro dedicato il 13 aprile 2022;

Ritenuto, per le motivazioni espresse, di approvare a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020 i criteri applicativi della Misura

investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane, come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- l'approvazione dell'incarico per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività di assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37, c.1, b. del d.lgs. n. 33/2013 in relazione all'aggiornamento dell'incarico di Finlombarda s.p.a.;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020 criteri applicativi della Misura investimenti per la ripresa: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane, come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 22.326.809,93 e che la copertura finanziaria è assicurata come segue:

- € 14.500.000,00 sui rientri del Fondo Miur FESR di cui alla comunicazione PEC di Finlombarda all'Autorità di Gestione del 1° aprile 2022, al protocollo regionale n. R1.2022.0007611, a valere sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15327 che presenta la necessaria disponibilità di competenza sull'esercizio finanziario 2023;
- € 7.826.809,93 sul bilancio regionale 2022-2024, sull'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa vincolato 14.01.203.15318, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi:

- nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 entro il termine di validità del Regime (30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto) e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. «Sostegni ter») entro i massimali ivi previsti per singola impresa;

- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in

particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- previa notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea, nella sezione 2.1. del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» approvato con Comunicazione della Commissione europea (2022) 131 del 24 marzo 2022, alle condizioni e con le esclusioni ivi previste;
- previa notifica unica statale o regionale e relativo Decisione della Commissione europea, nella sezione 3.13 del «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19» approvato con Comunicazione della Commissione europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.;

4. di demandare l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e relativa Decisione della Commissione europea in relazione al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e alla sezione 3.13 del «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid - 19» a provvedimento del Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico, in coerenza con le condizioni e i limiti previsti dagli specifici regimi;

5. di demandare ad un successivo provvedimento di Giunta l'aggiornamento della dotazione finanziaria di cui alla presente Deliberazione con le economie residue sull'attuale programma FESR 2014-2020 che saranno allocate sulla missione 14, programma 1 a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento di bilancio 2022-2024;

6. di individuare Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione del bando e dell'implementazione del sistema informativo, istruttoria formale e tecnica delle domande presentate e verifica delle rendicontazioni e istruttoria tecnica;

7. di modificare la richiamata d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800, approvando l'aggiornamento del Prospetto raccordo attuativo 2022-2024 di Finlombarda s.p.a. come indicato all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di dare atto che i costi relativi alle attività di cui al presente provvedimento trovano copertura come dettagliato all'Allegato B:

- per i costi interni pari a complessivi € 679.597,64 iva inclusa a valere sul contributo di funzionamento come di seguito indicato:

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
352.109,23	311.780,13	14.708,28

- per i costi esterni pari a € 113.460,00 euro iva inclusa a valere sul capitolo 14.01.103.8633 come di seguito indicato:

Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
64,050	49.410,00	-

9. di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- l'approvazione dell'incarico per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività di assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37, c.1, b. del d.lgs. n. 33/2013 in relazione all'aggiornamento dell'incarico di Finlombarda s.p.a.;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/>).

Il segretario: Enrico Gasparini